COMUNE DI LULA Ufficio Servizi Sociali



Allegato alla Determinazione n. 25 del 02.02.2022

BANDO

Per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013

Il Funzionario Responsabile

in attuazione delle disposizioni previste nella Deliberazione della GiuntaRegionale n 129/3715 del 28 gennaio 2022, con la quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e la modalità di determinazione dei contributi per il bando in oggetto;

Rende noto

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando i cittadini residenti nel Comune di Lula in possesso dei requisiti sotto specificati potranno presentare domanda volta ad ottenere i contributi di cui alla legge 124 del 28/10/2013 per il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

ART.1- Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici, con il presente Bando intende sostenere, con contributi fino a € 12.000,00, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili allapropria volontà (morosità incolpevole).

ART. 2 – Requisiti di ammissibilità

Possono presentare richiesta di contributo gli inquilini morosi che al momento della presentazione della domanda:

- si trovino in una condizione di morosità incolpevole ai sensi dell'art. 3 del presente Bando;
- abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolareattività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e, per i soli casi di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 10, sia intervenuta la convalida dello sfratto con fissazione della data per il rilascio dell'alloggio; 3;
- siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- abbiano cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;

COMUNE DI LULA Ufficio Servizi Sociali



Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; 4.

Il Comune procederà inoltre a verificare:

- verificare che il richiedente, così come ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- verificare che il richiedente non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

ART.3 – Definizione di morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto nel successivo art. 4. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiaredeve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivantida cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ART.4 - Modalità di valutazione della consistente riduzione della capacità reddituale delnucleo familiare.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato eriferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazioneISEE. Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati. In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivosi intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" può essere anche determinata dalla

COMUNE DI LULA

Ufficio Servizi Sociali



necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

ART. 5 – Accordo tra le parti e modalità di erogazione del contributo.

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento, i contributi verranno versati direttamente al locatore. A tal fine, al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo tra locatore e locatario, nel quale:

- il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente allocatore;
- il locatore si impegna a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile o/e a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il temponecessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole,
- il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione, in

assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda

.

ART.6 - Contributi concedibili.

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00 secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto o con riferimento alla data dell'atto di presentazione della domanda al Comune) non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile con risorse statali e regionali);
- b) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, concontestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilasciodell'immobile (condizione finanziabile solo con risorse regionali);
- c) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- d) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- e) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

ART. 7 – Presentazione istanze di partecipazione

Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando i moduli predisposti dal Comunedi Lula e disponibili presso l'Ufficio Protocollo e nella home page del sito ufficiale dell'Ente.

La documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo oppure trasmesse via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.lula.nu.it insieme ai seguenti allegati:

- 1) il contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 10;
- 2) l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- 3) il provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 10;
- 4) la dichiarazione di rinuncia (Allegato 1), da parte del proprietario dell'alloggio, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell'articolo 10). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- 5) la dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell'alloggio, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie dell'articolo 10). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- 6) la dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio e dal richiedente (Allegato 3) di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell'articolo 10), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell'articolo 10). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale.

Il seguente bando è aperto e non ha nessuna scadenza.

Il Comune trasmetterà il fabbisogno alla Regione Sardegna la quale stilerà apposita graduatoria per bimestri degli aventi diritto.

Articolo 8 - Monitoraggio e controlli

I Comuni trasmettono le schede di monitoraggio relative anche ai dati delle annualità precedenti, debitamente compilate secondo lo schema trasmesso dalla Regione, entro le scadenze che verranno comunicate con apposita nota dal Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini del

pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione. La Regione ha la facoltà di effettuare deicontrolli in merito al rispetto da parte dell'amministrazione comunale dei contenuti di cui al presentebando.

ART. 9- Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e integrazioni, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il

Tel. 0784/417900

E-mail: servizisociali@comune.lula.nu.it

PEC:

servizisociali@pec.comune.lula.nu.it



dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanatosulla base di dichiarazione non veritiera. L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità dellasituazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, d. Lgs 109/98).

ART. 10 – Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 delDecreto Legislativo n. 196/2003).

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Il Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletarele attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui alRegolamento UE 2016/679. La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondomodalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità perle quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopisopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

ART.11 – Norme Finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionalein vigore e in particolare:

- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre2013, n. 124·
- D.M. n. 202 del 14 maggio 2013 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Laura Ruiu

> Il responsabile di Servizio Dott.ssa Salvatorina Boe

Lula, 02.02.2022

Tel. 0784/417900

E-mail: servizisociali@comune.lula.nu.it

PEC:

servizisociali@pec.comune.lula.nu.it